

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 24/EL**

Prot. n. 14331/1.5.3

Udine, 8 maggio 2013

**TRASMESSA VIA PEC**

Al Comune di Udine

*e per conoscenza*

Alla Prefettura – U.T.G. di Udine

**oggetto: Proclamazione degli eletti e adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale. Nomina della Giunta comunale.**

In relazione alle elezioni comunali del 21 e 22 aprile ed al successivo turno di ballottaggio del 5 e 6 maggio 2013, si ritiene utile ricordare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

**ADEMPIMENTI DEL SINDACO**

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto provvede alla pubblicazione dei risultati delle elezioni entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, affiggendo il manifesto di proclamazione, e li notifica agli eletti.

Il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neoeletto Sindaco nella sua qualità di capo dell'Amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'articolo 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, esula dal procedimento elettorale e si atteggia come una doverosa comunicazione dei nominativi dei nuovi amministratori alla cittadinanza.

**NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE**

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).

Alla luce delle disposizioni in materia di composizione delle Giunte comunali introdotte dalla legge finanziaria regionale 2011 (legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, art. 12), nel Comune di Udine, potranno essere nominati un numero massimo di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore a 11.

Lo Statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge regionale, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso,

la determinazione del numero in concreto è demandata al Sindaco al momento della nomina della propria Giunta, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa.

Nel diverso caso in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

In relazione alla nomina della Giunta comunale, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate al citato art.46 del D.Lgs.267/2000 dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 23.11.2012, n. 215 *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere dei consigli e nelle giunte degli enti locali e dei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*. Per effetto di tali modifiche – applicabili anche nei comuni della nostra Regione - la nomina della Giunta deve essere effettuata *"...omissis...nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi...omissis..."*.

#### **LA PRIMA SEDUTA CONSILIARE - Convocazione e svolgimento**

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni (articolo 1, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81 cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14). La seduta è convocata dal Sindaco; la presidenza della seduta è assunta, solo fino alla elezione del Presidente del consiglio, ove sia prevista dallo Statuto, dal consigliere anziano (articolo 1, comma 2-ter, della legge 81/1993).

A tal proposito, si richiamano i contenuti dell'articolo 12, comma 40, della legge finanziaria regionale 2011 che, sostituendo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1995, ha previsto la mera facoltà di disciplinare la figura del Presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima seduta (articolo 40, comma 4, del testo unico 267/2000). Pertanto, è rimessa all'autonomia del Comune l'eventuale scelta di modificare il proprio statuto, qualora non intendesse più prevedere la figura del Presidente del consiglio. L'eventuale opzione per la rinuncia all'istituzione del Presidente del consiglio deve, quindi, realizzarsi mediante una modifica alle previsioni statutarie.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del D.Lgs.267/2000). Procede poi, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti, se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del D. Lgs. 267/2000.

In relazione al procedimento di convalida degli eletti, si richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di*

*inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2013 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013, con particolare riferimento al Capo VI (Incompatibilità fra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati e cariche di componenti di organi di indirizzo politico) e all'articolo 20 (Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità).*

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del D.Lgs. 267/2000; articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9). Giova ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l'assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell'azione del Sindaco.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale (articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000); nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, presenterà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Inoltre, sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del D.P.R. 223/1967; articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000).

## **ALTRI ADEMPIMENTI**

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Infine, si richiama il disposto di cui all'articolo 20-bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, che prevede la trasmissione al Servizio elettorale dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori locali, in occasione del rinnovo degli organi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)